



**RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE DIGILIO)

Comunicata alla Presidenza il 2 ottobre 2009

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue

**presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
di concerto con il Ministro della giustizia  
e con il Ministro dello sviluppo economico**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2009

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo unico del disegno di legge in esame modifica il comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006, cosiddetto codice ambientale, che prevede sanzioni in caso di violazione delle norme che regolano lo scarico delle acque reflue industriali. La modifica circoscrive - ancor più chiaramente dopo le correzioni apportate nel corso dell'esame in Commissione - l'ambito di applicazione della sanzione penale alle ipotesi di violazione più gravi, quelle in cui, oltre a superare i valori limite previsti, lo si faccia in relazione a specifiche sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo. L'articolo 137, comma 5, punisce con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila a trentamila euro chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.

L'allegato 5 alla parte terza del decreto riguarda i limiti di emissione degli scarichi idrici e la tabella 5, ivi contenuta, indica le sostanze per le quali non possono essere adottati - da parte delle regioni o delle autorità di gestione del servizio idrico integrato - limiti meno restrittivi di quelli indicati in tabella 3, per lo scarico in acque superficiali e per lo scarico in rete fognaria, o in tabella 4 per lo scarico sul suolo; si tratta di diciotto sostanze considerate di particolare pericolosità.

La novella operata dal disegno di legge, così come modificato dalla Commissione,

consiste nella sostituzione del primo periodo del comma 5 del citato articolo 137 che, riguardo allo scarico delle acque reflue che superi i valori limite fissati nelle tabelle 3 e 4 dell'allegato 5, collega tale superamento alle sole sostanze più pericolose indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del codice ambientale.

La modifica apportata si rende necessaria poiché l'orientamento giurisprudenziale che si è formato con riferimento a tale disposizione, ancorché contenuta, con quasi identica formulazione, nel decreto legislativo n. 258 del 2000, non è costante. Da una parte, ai fini della configurabilità del reato si è ritenuto occorresse la ricorrenza simultanea di due condizioni: che siano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 e che si tratti di una delle sostanze individuate nella tabella 5 dello stesso allegato. Dall'altra, si sono invece ricondotte alla stessa pena (con l'arresto e con l'ammenda) due ipotesi: lo scarico di acque reflue industriali che recapita in acque superficiali o fognature quando supera i valori limite fissati nella tabella 3, nonché lo scarico di acque reflue industriali sul suolo quando supera i valori limite fissati nella tabella 4, anche se il superamento non riguarda le diciotto sostanze più pericolose indicate nella tabella 5; qualsiasi scarico di acque reflue industriali (in acque superficiali, in fognatura, sul suolo) che superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorità di gestione del servizio idrico integrato, in relazione alle diciotto sostanze elencate nella tabella 5.

In tale secondo indirizzo giurisprudenziale si è quindi ritenuto che l'inciso «in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'al-

legato 5» sia stato posposto – nella formulazione vigente del comma 5 – al riferimento ai «limiti più restrittivi» fissati da autorità diverse dallo Stato per significare che è consentito ad esse – in casi particolari – l’abbassamento dei limiti fissati dal legislatore delegato nelle tabelle 3 e 4 del decreto n. 152, ma – in questa ipotesi di accentuato rigore – la risposta sanzionatoria penale è subordinata ad una condizione ulteriore, e cioè che si tratti delle diciotto sostanze pericolose elencate nella tabella 5 dell’allegato 5. Altrimenti trova applicazione il disposto che – in ossequio alla riserva statale dello *ius puniendi* - sanziona solo in via amministrativa il superamento dei limiti di emissione più restrittivi fissati da «autorità diverse». Si è quindi ritenuto che l’uso della congiunzione

disgiuntiva «oppure» impedisca alla proposizione subordinata finale di riferirsi ad entrambe le previste fattispecie anziché esclusivamente alla seconda.

La sostituzione del primo periodo del comma 5 dell’articolo 137 citato elimina i dubbi in proposito. Pertanto, perché ricorra la sanzione penale, nel caso di superamento tabellare (tabelle 3 e 4) occorre che siano superati i valori limite per le diciotto sostanze più pericolose fissati nella tabella 5, allegato 5. Il superamento dei soli limiti fissati nelle tabelle 3 e 4 comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del codice ambientale.

DIGILIO, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

29 settembre 2009

La Commissione, esaminati il disegno di legge e gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

(Estensore: BERSELLI)

**sul disegno di legge**

22 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, esprime parere favorevole.

(Estensore: MAZZATORTA)

**sugli emendamenti**

30 settembre 2009

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PICHETTO FRATIN)

**sul disegno di legge**

30 settembre 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

1. Al comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi» sono sostituite dalle seguenti: «nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, ovvero».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 137, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

**1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».**